


Pubblicato il 13/10/2021

N.01717 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 05170/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5170 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Donato Iuliano, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Nitti, Giancarlo
Marzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Agricola di De Donato Federica, Erminia Maiuri, Daniele Marcigliano,
Andrea Barretta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della

Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC del 10.8.2020) recante: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017.” e della relativa graduatoria unica regionale definitiva nonché di tutti i suoi allegati ovvero: a) elenco domande ammissibili e già finanziate; b) domande ammissibili e finanziabili; c) domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; d) domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; e) domande non ammissibili a valutazione. Il tutto in modo particolare nella parte in cui la domanda del ricorrente è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili e alla stessa è attribuito l'erroneo punteggio di 58 punti (con collocazione nella posizione 1007) e una spesa ammissibile di €38.858,02;

- del Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020 della Regione Campania di presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) con cui sono stati pubblicati “gli elenchi accorpatis di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo”, di tutti i relativi elenchi provvisori ed ivi compreso l'elenco delle domande ammissibili nella parte in cui è stata ricompresa la domanda del sig. Iuliano con un punteggio di 58 punti e una spesa ammissibile di € 38.858,02 del Decreto Dirigenziale n.127 del 20.4.2020 della Regione Campania recante “Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili” e del relativo elenco nella parte in cui non ricomprende la domanda del sig. Iuliano;

- del documento check list istruttoria e del/i verbale/provvedimento attributivo dei punteggi per la domanda presentata dal sig. Iuliano, nella parte in cui allo stesso sono attribuiti esclusivamente 58 punti e di tutti i documenti di check list nella parte in cui sono stati attribuiti solo 58 punti al ricorrente, ivi comprese le tabelle di

valutazione;

- dei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie provinciali e delle relative Graduatorie provvisorie provinciali, nella parte in cui la domanda del sig. Iuliano è considerata ammessa ma con il punteggio di soli 58 punti e ammessa alla spesa per € 38.858,02, in modo particolare del DRD n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno e del successivo DRD n. 35 del 3.02.2020 emesso dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, recante rettifica della graduatoria precedentemente approvata;

- ove occorra del non conosciuto provvedimento di cui alla nota prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la Provincia di Salerno, nella parte in cui alla domanda del ricorrente è attribuito esclusivamente il punteggio di 58 punti ed una spesa ammissibile di €38.858,02 della nota priva di protocollo del 30.12.2019 del tecnico istruttore del Servizio provinciale di Salerno (conosciuta all'esito dell'accesso agli atti ovvero trasmessa con nota prot.n.27413 del 15.1.2020) indirizzata al Dirigente del STP di Salerno e con la quale si conferma per le motivazioni ivi indicate il punteggio di 58 assegnato al ricorrente;

- di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iuliano Donato il 16/9/2021:

- del verbale della seduta del 3 giugno 2021 (comunicato a mezzo pec in pari data) della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020 della Giunta Regionale per la Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500714 “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” avente ad oggetto “riesame dell'istanza presentata dalla ditta Iuliano Donato, domanda di sostegno ID84250151457 a valersi sul Progetto Integrato Giovani Tipologia 4.1.2/6.1.1. in adempimento dell'Ordinanza cautelare n. 00114/2021 REG.PROV. CAU. – N. 05170/2020 REG.RIC” e con il

quale la commissione di riesame “in ottemperanza dell'Ordinanza Cautelare n. 114/2021 REG. PROV. CAU. – N.05170/2020 REG. RIC del Tar Campania, per le motivazioni espresse nel presente verbale, non accoglie le richieste formulate nello stesso ricorso dalla ditta Iuliano Donato per la domanda di sostegno ID 84250151457, confermando la valutazione scaturita dalle attività istruttorie, che risulta la seguente: punteggio totale 58, di cui 29 per il progetto; spesa ammessa euro 88.858,02, contributo concesso euro 84.300,89, comprensivi entrambi del premio forfettario di €50.000,00”;

- della nota prot.n. 2021.0298256 del 3.6.2021 recante “Pratica n. 968/2020 – Giudizio innanzi al TAR Campania – promosso dalla ditta Iuliano Donato. Trasmissione Verbale di Riesame” e con la quale è stato trasmesso il verbale gravato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche richiamato nello stesso verbale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, sia parimenti suffragato dal requisito del *fumus boni iuris*, permanendo, quanto al verbale di riesame successivamente gravato, gli stessi profili di criticità già evidenziati con riferimento al punteggio da attribuirsi per l'adesione al Piano

Assicurativo Agricolo, posto che:

“il bando, unica *lex specialis* regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni;” (ordinanza cautelare n.114/2021);

Valutato sussistente l’ulteriore elemento del *periculum in mora*, insito nella perdurante efficacia dell’atto gravato;

Verificato altresì che parte ricorrente non ha ancora provveduto alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami disposta con l’ordinanza di accoglimento della istanza cautelare, n. 114 del 14.01.2021;

Ritenuto di dovere rinnovare l’invito al ricorrente affinché proceda all’assolvimento dell’onere processuale imposto, secondo le modalità ivi indicate, richiamate *per relationem*, con la precisazione che dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del relativo adempimento entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Dato avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il mancato assolvimento dell’integrazione suddetta, in violazione dei principi della necessaria regolare costituzione del contraddittorio processuale, sarà valutata dal Collegio ai fini della possibile improcedibilità del gravame, intendendosi per tale eventuale omissione la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del provvedimento gravato con i motivi aggiunti;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18.01.2022;

B) rinnova l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO